Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Venerdì, 26 aprile 1935 - Anno XIII** — **Numero 98**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31.50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1.35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, presso il negozio di vendita della Libreria stessa al Corso Umberto I, angolo piazza S. Marcello, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. In Milano, presso il negozio di vendita della Libreria dello Stato, Galleria Vittorio Emanuele, 3. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali, sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

1935

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 dicembre 1934-XIII, n. 2435.
Modifiche allo statuto della Regia università di Pavia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Pavia, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2229, 30 ottobre 1930, n. 1931, 22 ottobre 1931, n. 1463, e 27 ottobre 1932, n. 2079;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia università predetta;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1816;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni allo statuto della Regia università di Pavia, indicate nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 359, foglio 126. — MANCINI.

Testo delle modifiche apportate allo statuto della Regia università di Pavia.

Art. 24. — La denominazione dell'insegnamento di « economia politica » è modificata in quella di « economia generale e corporativa ».
Questa nuova denominazione s'intende riprodotta in tutti i casi nei quali è fatta menzione dell'insegnamento suddetto.

Art. 35. — E' sostituito dal seguente:
« La Facoltà di scienze politiche comprende i seguenti insegnamenti:
1. Istituzioni di diritto civile;
2. Istituzioni di diritto commerciale ed industriale;
3. Istituzioni di diritto pubblico;
4. Istituzioni di diritto penale;
5. Diritto costituzionale;
6. Diritto amministrativo;
7. Diritto sindacale e corporativo;
8. Diritto ecclesiastico;
9. Diritto finanziario;
10. Diritto coloniale;
11. Diritto internazionale pubblico;
12. Diritto internazionale privato;
13. Dottrina generale dello Stato;
14. Scienza dell'amministrazione;
15. Diritto pubblico comparato;
16. Istituzioni di scienza economica;
17. Economia generale e corporativa;
18. Storia delle dottrine economiche;
19. Scienza delle finanze;
20. Statistica e demografia;
21. Geografia politica ed economica;
22. Storia delle istituzioni pubbliche;
23. Storia del diritto pubblico romano;
24. Storia delle dottrine politiche;
25. Storia politica moderna;
26. Storia dei trattati e delle relazioni internazionali ».

Art. 37. — E' sostituito dal seguente:
« Gl'insegnamenti di istituzioni di diritto civile e di istituzioni di diritto commerciale ed industriale potranno essere coordinati nell'unica cattedra di istituzioni di diritto privato.

Gl'insegnamenti di dottrina generale dello Stato, scienza dell'amministrazione, storia delle dottrine politiche, potranno essere coordinati nell'unica cattedra di dottrina dello Stato.

Gl'insegnamenti di diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto sindacale e corporativo, diritto finanziario, potranno essere coordinati nell'unica cattedra di diritto pubblico italiano.

Gl'insegnamenti di diritto internazionale pubblico e di diritto internazionale privato potranno essere coordinati nell'unica cattedra di diritto internazionale.

Gl'insegnamenti di scienza delle finanze e di diritto finanziario, potranno essere coordinati nell'unica cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario.

Gl'insegnamenti che trovano corrispondenza nel piano di studi della Facoltà di giurisprudenza sono di regola comuni con questa.

Per i corsi di: istituzioni di diritto commerciale ed industriale, istituzioni di diritto pubblico, istituzioni di diritto penale, diritto internazionale pubblico, diritto internazionale privato, istituzioni di scienza economica, geografia politica ed economica, storia politica moderna, potranno essere dichiarati valevoli, con motivata relazione della Facoltà, gli insegnamenti di: diritto commerciale, diritto costituzionale, diritto e procedura penale, diritto internazionale, economia generale e corporativa, geografia, storia moderna, delle Facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi proposto, sostituendo ad una o più fra le materie in esso indicate altrettante materie scelte fra quelle elencate all'art. 35 o anche fra quelle di altre Facoltà purchè il numero delle materie, nelle quali s'inscrive e supera gli esami, non sia inferiore a 17.

Il numero di materie di altre Facoltà, che non siano fra quelle di cui all'art. 35, non deve in ogni caso essere superiore a tre e la loro scelta deve essere approvata dalla Facoltà.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non si sia iscritto ad almeno tre corsi e non li abbia regolarmente frequentati ».

Art. 38. — E' sostituito dal seguente:

« Gli esami di istituzioni di diritto civile, di istituzioni di diritto pubblico e di diritto costituzionale devono precedere gli esami delle altre materie giuridiche. Gli esami di istituzioni di scienza economica e di statistica e demografia devono precedere gli esami delle altre materie economiche ».

Art. 39. — Nel primo comma le parole « istituto di politica economica » sono sostituite con quelle di « istituto di economia e politica corporativa ».

Art. 40. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'istituto di economia e politica corporativa studia i problemi dell'economia corporativa, delle finanze internazionali, della geografia, oltrechè i problemi relativi alle colonie ».

Art. 47. — Nel primo comma le parole « sono ammessi » sono sostituite con le parole « possono essere ammessi ».

Art. 116. — I. È soppresso l'insegnamento di « chimica degli aggressivi e degli esplosivi », di cui al n. 11;

II. Sono istituiti i seguenti nuovi insegnamenti: « 11. chimica analitica »; « 42. fisiologia generale ».

Le norme del capo VII del titolo II concernenti la Facoltà di farmacia (articoli 125 a 133) sono sostituite dalle seguenti:

« Art. 125. — La Facoltà di farmacia conferisce i seguenti titoli:

Laurea in chimica e farmacia;
Laurea in farmacia;
Diploma in farmacia.

Art. 126. — I seguenti insegnamenti sono propri della Facoltà:

1. Chimica farmaceutica e tossicologica;
2. Farmacologia e farmacognosia;
3. Chimica bromatologica;
4. Fisiologia generale;
5. Tecnica ed industrie chimico-farmaceutiche.

La Facoltà, oltre agli insegnamenti sopra elencati, si vale dei seguenti:

a) *della Facoltà di scienze*:

1. Chimica analitica;
2. Anatomia umana;
3. Anatomia e fisiologia comparate;
4. Botanica;
5. Chimica fisica;
6. Chimica generale e inorganica;
7. Chimica organica;
8. Fisica sperimentale;
9. Matematica per chimici e naturalisti;
10. Mineralogia.

b) *della Facoltà di medicina*:

1. Igiene e polizia medica;
2. Chimica fisiologica e chimica fisica;
3. Fisica.

Art. 127. — Lo studente, che aspira a conseguire la laurea in chimica e farmacia, è libero di modificare il piano di studi proposto dalla Facoltà, purchè prenda iscrizione e superi gli esami di profitto in almeno 13 materie fra quelle elencate nell'art. 126, senza però escludere la chimica farmaceutica e tossicologica, la farmacologia e la farmacognosia, la chimica bromatologica, la tecnica e industrie chimico-farmaceutiche e la chimica analitica.

Oltre gli esami di profitto delle predette 13 materie, lo studente deve frequentare le seguenti esercitazioni e superare le relative prove pratiche, con discussione orale: analisi chimica qualitativa, analisi chimica quantitativa, fisica, botanica, farmacognosia, preparazioni chimico-farmaceutiche e riconoscimento di medicamenti, tossicologia e bromatologia e chimica fisiologica.

Nel quinto anno lo studente compie la pratica libera presso una farmacia per la durata di 12 mesi. In ogni caso per presentarsi agli esami di laurea lo studente deve aver compiuto cinque anni di regolare iscrizione.

Lo studente non può iscriversi alle esercitazioni di analisi chimica se prima non abbia superato l'esame di chimica generale e inorganica, e non può iscriversi al corso di preparazioni chimico-farmaceutiche e riconoscimento di medicamenti, se non abbia prima superato l'esame di chimica organica.

Art. 128. — Lo studente, che aspira a conseguire la laurea in farmacia, è libero di modificare il piano di studi proposto dalla Facoltà, purchè prenda iscrizione e superi gli esami di profitto in almeno 12 materie fra quelle elencate nell'art. 126 senza però escludere gli insegnamenti propri della Facoltà di farmacia, stabiliti nella prima parte dell'articolo suddetto e la chimica analitica.

Oltre gli esami di profitto delle predette 12 materie, lo studente deve frequentare le seguenti esercitazioni e superare

le relative prove pratiche, con discussione orale: analisi chimica qualitativa, analisi chimica quantitativa, botanica, farmacognosia, preparazioni chimico-farmaceutiche e riconoscimento di medicamenti, bromatologia, chimica fisiologica.

La pratica farmaceutica è compiuta durante l'ultimo biennio, contemporaneamente alla frequenza degl'insegnamenti. Complessivamente devono compiersi 12 mesi di pratica presso una farmacia.

In ogni caso per presentarsi all'esame di laurea lo studente deve aver compiuto quattro anni di regolare iscrizione.

Lo studente non può iscriversi alle esercitazioni di analisi chimica se prima non abbia superato l'esame di chimica generale e inorganica; e non può iscriversi al corso di preparazioni chimico-farmaceutiche e riconoscimento di medicamenti, se prima non abbia superato l'esame di chimica organica.

Art. 129. — Lo studente, che aspira a conseguire il diploma in farmacia, è libero di modificare il piano di studi proposto dalla Facoltà, purchè prenda iscrizione e superi gli esami di profitto in almeno dieci materie fra quelle elencate nell'art. 126, senza però escludere la chimica farmaceutica e tossicologica, la farmacologia e la farmacognosia, la chimica bromatologica, la tecnica ed industrie chimico-farmaceutiche e la chimica analitica.

Oltre gli esami di profitto delle predette 10 materie, lo studente deve frequentare le seguenti esercitazioni e superare le relative prove pratiche con discussione orale: analisi chimica qualitativa, botanica, farmacognosia, preparazioni chimico-farmaceutiche e riconoscimento di medicamenti.

Nel quarto anno lo studente compie la pratica libera presso una farmacia per la durata di 12 mesi. In ogni caso per presentarsi all'esame di diploma lo studente deve aver compiuto quattro anni di regolare iscrizione.

Lo studente non può iscriversi alle esercitazioni di analisi qualitativa e preparazioni chimico-farmaceutiche e riconoscimento di medicamenti se non abbia prima superato l'esame di chimica generale (inorganica e organica).

Art. 130. — Gli esami di profitto della Facoltà di farmacia si danno per singola materia, salvo quanto possa annualmente disporre in contrario il Consiglio della Facoltà, che ne renderà informati gli studenti col manifesto annuale degli studi.

Art. 131. — L'esame di laurea in chimica e farmacia si svolge dopo l'espletamento dell'anno di pratica farmaceutica. Esso consiste in:

a) tre prove di analisi chimica qualitativa, quantitativa e tossicologica da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica e tossicologica sotto la sorveglianza di almeno quattro membri della commissione esaminatrice;

b) una prova di preparazione e di riconoscimento di medicamenti, iscritti nella F. U., da eseguirsi come sopra;

c) una prova di riconoscimento di farmaci per via biologica da eseguirsi nell'istituto di farmacologia alla presenza di almeno 4 membri della commissione esaminatrice;

d) discussione su una dissertazione scritta, di carattere possibilmente sperimentale, sopra un argomento liberamente scelto dal candidato nel campo delle discipline con le quali ha organizzato il suo piano di studio. La dissertazione deve essere depositata alla segreteria universitaria almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esame di laurea;

e) svolgimento di almeno due fra tre argomenti orali, scelti dal candidato in materie diverse tra loro e da quella a cui si riferisce la dissertazione scritta;

f) riconoscimento di piante e droghe medicinali, e interrogazioni sulla tecnica farmaceutica.

Art. 132. — L'esame di laurea in farmacia si svolge alla fine del quarto anno. Esso consiste in:

a) una analisi qualitativa, da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica e tossicologica, sotto la sorveglianza di almeno tre membri della commissione esaminatrice;

b) una prova di riconoscimento e saggi di purezza — qualitativi o quantitativi — di due prodotti farmaceutici, iscritti nella F. U., da eseguirsi come sopra;

c) una prova di riconoscimento di farmaci per via biologica da eseguirsi nell'istituto di farmacologia alla presenza di almeno 3 membri della commissione esaminatrice;

d) preparazione di un medicamento, iscritto nella F. U., da eseguirsi nell'istituto di chimica farmaceutica sotto la sorveglianza di almeno 3 membri della commissione esaminatrice;

e) prova pratica di farmacognosia da eseguirsi nell'istituto di farmacologia come sopra;

f) discussione sui risultati delle predette prove e su una dissertazione scritta, di carattere possibilmente sperimentale, sopra un argomento liberamente scelto dal candidato nel campo delle discipline con le quali ha organizzato il suo piano di studio. La tesi deve essere accettata dal professore della materia il quale potrà quando lo ritiene necessario assicurarsi con un colloquio che il candidato possiede le nozioni e le attitudini fondamentali per lo svolgimento della tesi stessa.

La dissertazione dovrà essere depositata alla segreteria universitaria almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esame di laurea;

g) svolgimento di almeno due fra tre argomenti orali scelti dal candidato in materie diverse tra loro e da quella a cui si riferisce la dissertazione scritta;

h) riconoscimento di piante e droghe medicinali e interrogazioni sulla tecnica farmaceutica.

Art. 133. — L'esame di diploma in farmacia si svolge dopo l'espletamento dell'anno di pratica farmaceutica. Esso consiste in:

a) una analisi qualitativa, da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica e tossicologica, sotto la sorveglianza di almeno tre membri della commissione esaminatrice;

b) una prova di riconoscimento e saggi di purezza, qualitativi o quantitativi, di due prodotti farmaceutici, iscritti nella F. U., da eseguirsi come sopra;

c) preparazione di un medicamento, iscritto nella F. U., da eseguirsi come sopra;

d) prova orale in cui il candidato è tenuto alla discussione ragionata sulle prove precedenti e a rispondere ad interrogazioni generali di cultura chimica;

e) riconoscimento di piante e droghe medicinali e interrogazioni sulla tecnica farmaceutica ».

Art. 134. — I laureati in scienze naturali, o in fisica, o in medicina e chirurgia, o in agraria, possono essere ammessi al terzo anno per la laurea in chimica e farmacia con l'obbligo di frequentare quel numero di corsi e di esercitazioni e di superare gli esami mancanti e prescritti per detta laurea e di compiere la pratica farmaceutica.

I laureati in chimica possono essere ammessi al quarto anno per la laurea in chimica e farmacia, purchè frequentino od abbiano frequentato per un biennio il corso di chimica farmaceutica e tossicologica con i relativi esercizi e quel numero di corsi che sono indicati per la laurea in chimica e farmacia e ne superino gli esami.

Coloro che hanno conseguito il diploma in farmacia possono essere ammessi al quarto anno per la laurea in chimica

e farmacia, purchè seguano i corsi e superino gli esami in quelle discipline che saranno indicate, caso per caso, dalla Facoltà.

Per i provvisti di altre lauree o diplomi, la Facoltà determinerà caso per caso se e quale abbreviazione possa essere concessa.

In tutti i casi indicati nel presente articolo l'iscrizione non può essere concessa a chi non sia fornito del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione alla Facoltà di farmacia, conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per cui è concessa l'abbreviazione.

Art. 135. — I laureati in chimica e i diplomati in farmacia possono essere ammessi al quarto anno per la laurea in farmacia, purchè frequentino od abbiano frequentato per un anno il corso biennale di chimica farmaceutica e tossicologica con i relativi esercizi e purchè frequentino od abbiano frequentato quel numero di corsi e relativi esercizi che sono indicati per la laurea in farmacia, e ne superino o ne abbiano superati gli esami.

I laureati in fisica, o in scienze naturali, o in medicina e chirurgia, o in agraria, o in veterinaria, possono essere ammessi al terzo anno quando comprovino di aver seguito per un anno il corso biennale di chimica farmaceutica e tossicologica, e purchè frequentino od abbiano frequentato quel numero di corsi e relativi esercizi che sono indicati per la laurea in farmacia e ne superino o ne abbiano superato gli esami.

Per i provvisti di altre lauree o diplomi, la Facoltà determinerà, caso per caso, se e quale abbreviazione possa essere concessa.

Gli iscritti a corsi di laurea in chimica e farmacia o di diploma in farmacia saranno ammessi al corrispondente corso di laurea in farmacia, senza perdita di anni di studio.

In tutti i casi indicati nel presente articolo l'iscrizione non può essere concessa a chi non sia fornito del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione alla Facoltà di farmacia, conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per cui è concessa l'abbreviazione.

Art. 136. — I laureati in chimica possono essere ammessi al quarto anno per il diploma in farmacia, purchè frequentino od abbiano frequentato per un anno il corso biennale di chimica farmaceutica e tossicologica con i relativi esercizi, e purchè frequentino od abbiano frequentato quel numero di corsi e relativi esercizi che sono indicati per il diploma e ne superino o ne abbiano superato gli esami.

I laureati in fisica, o in scienze naturali, o in medicina e chirurgia, o in agraria, o in veterinaria possono essere ammessi al terzo anno quando comprovino d'aver seguito per un anno il corso biennale di chimica farmaceutica e tossicologica con i relativi esercizi e purchè frequentino o abbiano frequentato quel numero di corsi e relativi esercizi che sono indicati per il diploma e ne superino o ne abbiano superato gli esami.

Per i provvisti di altre lauree o diplomi la Facoltà determinerà caso per caso se e quale abbreviazione possa essere concessa.

In tutti i casi indicati nel presente articolo l'iscrizione non può essere concessa a chi non sia fornito del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione alla Facoltà di farmacia, conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per cui è concessa l'abbreviazione ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2436.
Approvazione dello statuto organico della « Pia Fondazione Scaramangà », con sede in Trieste.

N. 2436. R. decreto 10 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della « Pia Fondazione Scaramangà », con sede in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2437.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Vittorio Emanuele III », in Caronno Ghiringhello.

N. 2437. R. decreto 10 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Vittorio Emanuele III », con sede nel comune di Caronno Ghiringhello, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO-LEGGE 7 marzo 1935-XIII, n. 430.
Aumento del limite d'impegno per annualità relative ad opere straordinarie in concessione e per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 25 gennaio 1934, n. 156;

Riconosciuta l'assoluta necessità ed urgenza di aumentare di L. 725.000 la somma indicata nel citato articolo allo scopo di provvedere al pagamento di opere in concessione nonchè per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il limite di impegno stabilito con l'art. 4 della legge 25 gennaio 1934, n. 156, per annualità relative a contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali, è aumentato di L. 725.000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 359, foglio 113. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 marzo 1935-XIII, n. 431.

Estensione alla riscossione dei contributi sindacali obbligatori degli anni anteriori al 1935, delle disposizioni dell'art. 3 del R. decreto 20 dicembre 1934, n. 2299, concernente l'intervento del ricevitore provinciale nel sistema di riscossione dei contributi sindacali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

In virtù della facoltà a Noi delegata dall'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto l'art. 3 del Nostro decreto 20 dicembre 1934, n. 2299, con cui si fa carico ai ricevitori provinciali di riscuotere dagli esattori i contributi sindacali obbligatori dovuti per l'anno 1935 e di effettuarne il versamento con l'obbligo del non riscosso per riscosso;

Ritenuta l'opportunità di estendere la detta norma alla riscossione dei contributi relativi agli anni precedenti iscritti in ruoli che siano dati in carico agli esattori nel corso dell'anno 1935;

Sentita la Commissione consultiva per la disciplina delle contribuzioni sindacali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La disposizione dell'art. 3 del R. decreto 20 dicembre 1934, n. 2299, con cui si fa carico ai ricevitori provinciali di riscuotere dagli esattori i contributi sindacali obbligatori per l'anno 1935 e di effettuarne il versamento, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, è estesa alla riscossione dei contributi obbligatori degli anni precedenti iscritti in ruoli che siano dati in carico agli esattori nell'anno 1935.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 359, foglio 170. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 marzo 1935-XIII, n. 432.

Concessione di un contributo annuo a favore dell'Ente per la colonizzazione della Tripolitania e della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 giugno 1932-X, n. 696, che istituisce l'Ente per la colonizzazione della Cirenaica;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 2038, che autorizza l'Ente stesso ad estendere la sua attività anche alla Tripolitania;

Visto il R. decreto 29 luglio 1928, n. 2433, che detta le norme per le concessioni dei contributi dello Stato a favore della colonizzazione demografica in Tripolitania e in Cirenaica;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di mettere l'Ente finanziariamente in grado di sviluppare la propria opera di trasformazione fondiaria ed agraria, ai fini della colonizzazione demografica nelle dette Colonie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le colonie, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione all'Ente per la colonizzazione della Tripolitania e della Cirenaica della somma di L. 5.000.000 all'anno, per la durata di 15 anni, da prelevarsi dagli stanziamenti iscritti annualmente nel bilancio del Ministero delle colonie per contributi e concorsi a favore dello avvaloramento agrario delle Colonie.

Gli stanziamenti medesimi non potranno essere comunque aumentati in dipendenza del presente decreto.

Sino alla concorrenza delle somme come sopra assegnate, non saranno corrisposti all'Ente i contributi di colonizzazione ad esso spettanti ai sensi di legge, a decorrere dall'esercizio 1935-36 e le eventuali eccedenze saranno considerate quale apporto del Ministero delle colonie nella costituzione del patrimonio dell'Ente stesso, in aggiunta al valore dei terreni ceduti, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 2038.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 359, foglio 153. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 aprile 1935-XIII, n. 433.

Collocamento fuori ruolo di un funzionario dell'Amministrazione provinciale delle dogane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, contenente disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione finanziaria è autorizzata a collocare fuori ruolo, ai termini del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, modificato dal R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 46, un funzionario di gruppo *B* del ruolo provinciale delle Dogane, di grado 6°, per essere messo a disposizione dell'Istituto nazionale per le esportazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 359, foglio 144. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 marzo 1935-XIII, n. 434.
Dichiarazione formale dei fini di due Confraternite della provincia di Teramo.

N. 434. R. decreto 11 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Teramo:
1. Confraternita del SS. Sacramento, in Montepagano di Roseto degli Abruzzi.
2. Confraternita di Maria SS. del Suffragio, in Nereto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 1° aprile 1935-XIII, n. 435.
Modificazione allo statuto della Fondazione « Leonardo Bianchi » presso la Regia università di Napoli.

N. 435. R. decreto 1° aprile 1935, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, viene modificato l'art. 8 dello statuto della Fondazione « Leonardo Bianchi » presso la Regia università di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 7 febbraio 1935-XIII, n. 436.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Raffaella Federzoni », con sede in Calcara di Crespellano (Bologna).

N. 436. R. decreto 7 febbraio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Raffaella Federzoni », con sede in Calcara, frazione del comune di Crespellano (Bologna), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 25 marzo 1935-XIII.
Sostituzione dei membri tecnici del Collegio speciale di 2° grado in Messina per risoluzione delle vertenze relative agli immobili danneggiati e distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 494 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale del 19 agosto 1917, n. 1399;
Visto il Nostro decreto 17 dicembre 1934 col quale l'ingegnere capo del Genio civile, Servizio generale di Messina, comm. Alfredo Lenzi, veniva nominato membro ordinario del Collegio speciale di 2° grado in Messina;
Ritenuta la necessità di sostituire tanto il predetto ingegnere capo quanto l'ingegnere principale di sezione dell'Ufficio del Genio civile, Servizio generale, di Reggio Calabria, cav. Temistocle Marzano, nella sua qualità di membro tecnico supplente del Collegio speciale suddetto per le controversie relative ad immobili danneggiati e distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il primo ingegnere di Sezione addetto all'Ufficio del Genio civile, Servizio generale di Messina, cav. uff. Salvatore Ragusa e l'ingegnere principale addetto all'ufficio d'ispezione del Genio civile di Messina cav. uff. Francesco Pità, sono nominati rispettivamente membri ordinario e supplente del Collegio speciale di 2° grado istituito in Messina per le controversie relative ad immobili denneggiati e distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, con effetto dalla data del presente decreto, ed in sostituzione dell'ingegnere capo comm. Alfredo Lenzi e dell'ingegnere principale cav. Temistocle Marzano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

RAZZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1935 - Anno XIII
Registro 6 Lavori pubblici, foglio 176.

(1065)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1935-XIII.
Autorizzazione all'Associazione « Mutue riunite di assicurazione grandine », con sede in Milano, a proseguire l'esercizio delle assicurazioni contro i danni della grandine.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
Visto il R. decreto 26 luglio 1929, n. 1420, recante norme per la fusione delle Società di assicurazione;

Visto l'atto di fusione tra l'Associazione di mutua assicurazione contro i danni della grandine « Mutua agraria grandine », con sede in Bologna, e l'Associazione mutua fra gli agricoltori per l'assicurazione contro i danni della grandine « La Vercellese », con sede in Vercelli, mediante costituzione di un nuovo ente denominato « Mutue riunite di assicurazione grandine », con sede in Milano;

Visto il decreto Ministeriale 29 gennaio 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 1935, n. 26, con il quale la fusione è stata dichiarata di pubblico interesse;

Considerato che il nuovo ente risultante dalla fusione dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri derivanti dalla concentrazione dell'esercizio assicurativo delle predette Associazioni;

Decreta:

L'Associazione « Mutue riunite di assicurazione grandine », con sede in Milano, risultante dalla fusione delle preesistenti Associazioni di mutua assicurazione contro i danni della grandine « Mutua agraria grandine », con sede in Bologna, e « La Vercellese », con sede in Vercelli, è autorizzata a proseguire l'esercizio dell'assicurazione contro i danni della grandine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(1072)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1935-XIII.

Concentrazione dell'esercizio assicurativo di alcune Associazioni agrarie di mutua assicurazione nella Società « Reale mutua di assicurazioni », in Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473; il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 12 luglio 1931, n. 1290, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, concernente il concentramento e liquidazione delle Imprese di assicurazione;

Considerato che la Società « Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino, ed alcune Associazioni di mutua assicurazione contro i danni degli incendi hanno deliberato la concentrazione del loro esercizio, mediante trasferimento dei rispettivi portafogli assicurativi alla Società « Reale mutua di assicurazioni »;

Considerato che la Società « Reale mutua di assicurazioni » dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri, risultante dalle predette concentrazioni;

Viste le deliberazioni dalle quali risultano le modalità e condizioni per la esecuzione delle deliberate concentrazioni;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni delle Associazioni di mutua assicurazione sotto elencate, concernenti la concentrazione del loro esercizio assicurativo, mediante trasferimento dei rispettivi portafogli dei contratti di assicurazione, alla Società « Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino;

1. Mutua di Alice Superiore, con sede in Alice Superiore;
2. Mutua di Baldissero Canavese, con sede in Baldissero Canavese;
3. Mutua di Borgomarino, con sede in Borgomarino;
4. La Castalrossese, con sede in Castelrosso;
5. La Vedetta, con sede in Casalborgone;
6. La Volverese, con sede in Volvera;
7. La Chiavassese, con sede in Chivasso;
8. La Montanarese, con sede in Montanara;
9. La Piveronese, con sede in Piverone;
10. La Poirinese, con sede in Poirino;
11. La Rondinella, con sede in Rondissone;
12. La Villafranchese, con sede in Villafranca Sabauda;
13. Mutua di Palazzo Canavase, con sede in Palazzo Canavese;
14. Mutua di Torre Bairo, con sede in Torre Bairo.

Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(1073)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1935-XIII.

Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di stimatore pratico in tabacchicoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 23 giugno 1932, n. 1060, relativo all'abilitazione professionale dell'esercizio dell'attività di stimatore pratico in tabacchicoltura;

Visto il decreto Ministeriale 15 settembre 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 dell'8 ottobre 1932, contenente le norme per l'applicazione del citato R. decreto 23 giugno 1932, n. 1060;

Visto il R. decreto 4 ottobre 1934, n. 1950, recante disposizioni complementari al R. decreto 23 giugno 1932, numero 1060;

Decreta:

Art. 1.

Gli aspiranti al certificato di idoneità per l'esercizio della attività professionale di stimatore pratico in tabacchicoltura, i quali, avendo presentato, entro il termine stabilito nel decreto Ministeriale 15 settembre 1932, di cui alle premesse, la domanda per ottenere tale certificato, non lo conseguirono, ed intendano di essere ammessi ad un nuovo giudizio ai sensi delle disposizioni contenute nel R. decreto 4 ottobre 1934, n. 1950, debbono presentare apposita domanda su carta da bollo da L. 6 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura) non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

Le domande debbono indicare con precisione il cognome, il nome, la paternità e l'indirizzo dell'aspirante, ed essere corredate dei seguenti documenti, in regola con le disposizioni vigenti sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha la sua residenza da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, analoghi certificati dei podestà dei Comuni nei quali l'aspirante ha risieduto durante detto anno;

e) documenti e certificati, dai quali risulti che l'aspirante si trovava ad esplicare, alla data di pubblicazione del R. decreto 23 giugno 1932, n. 1060, attività di stimatore pratico in materia di tabacchicoltura, da almeno un decennio, senza interruzioni;

f) ricevuta comprovante il versamento all'Ufficio del registro della somma di L. 100;

g) eventuali titoli di studio;

h) tutti quegli atti e documenti che l'aspirante ritenga di produrre per provare la sua competenza nelle funzioni di stimatore in tabacchicoltura e l'attività spiegata.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dovranno essere legalizzati dalle competenti autorità; quelli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 3.

La Commissione, incaricata di esprimere il nuovo giudizio sugli aspiranti e di rilasciare i certificati a quelli che riterrà idonei, sarà nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, e composta come segue:

due membri, designati dallo stesso Ministro, uno dei quali con funzioni di presidente;

un membro designato dal Ministero dell'educazione nazionale;

un membro designato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

un membro designato dal Sindacato nazionale fascista tecnici agricoli.

Fungerà da segretario della Commissione un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

La Commissione procederà anzitutto all'esame ed alla valutazione dei titoli prodotti dai singoli aspiranti. Essa si pronunzierà insindacabilmente, in base ai documenti che potranno essere prodotti dagli stessi aspiranti ed agli elementi che saranno raccolti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, circa la effettiva presentazione della precedente domanda, nel termine di cui al decreto Ministeriale 15 settembre 1932.

La Commissione sottoporrà quindi gli aspiranti, la cui documentazione sia risultata regolare e sufficiente, e nel confronto dei quali risulti comprovata la tempestiva presentazione della precedente domanda, all'interrogatorio e alla prova pratica prescritti.

Art. 5.

L'interrogatorio di cui sopra verterà sulle seguenti materie:

cenni di botanica e di patologia del tabacco;
coltivazione e terminologia del tabacco;
produzione, economia e commercio del tabacco;
estimo e legislazione in rapporto al tabacco.

La prova pratica consisterà in esercitazioni dirette ad accertare il possesso da parte dell'aspirante delle cognizioni indispensabili ad eseguire in modo razionale le stime attinenti alla tabacchicoltura.

Art. 6.

Saranno esclusi dal nuovo giudizio:

a) gli interdetti e gli inabilitati;

b) i falliti, non riabilitati;

c) coloro che abbiano riportato condanna penale per delitto, ancorchè non scontata per indulto, grazia od amnistia.

Art. 7.

L'elenco dei candidati dichiarati idonei sarà dalla Commissione comunicato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste insieme con una relazione sullo svolgimento dei lavori.

L'elenco stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. I certificati di idoneità per l'esercizio dell'attività professionale di stimatore pratico in tabacchicoltura saranno rilasciati a firma del presidente e del segretario della Commissione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Rossoni.

(1075)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Torino;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Torino delimitata dai seguenti confini:

dalla regione Valloia, presso il Dinamitificio Nobel, partendo dalla Casa Bianca, seguendo via Adriano Gallignié, fino al Borgo Vecchio all'incrocio di via Culatero; seguendo poi la mulattiera di circonvallazione ai Ruderi del Castello, fino alla strada comunale di Monte Capretto sino alla congiunzione di questa con l'emissario del Lago Grande, canale scaricatore detto Pavia; seguendo il corso del canale Pavia, fino alla Casa Bianca in regione Valloia.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Rossoni.

(1085)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-3339-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Feriancich Mario di Giovanna, nato a Trieste l'11 marzo 1901 e residente a Trieste via M. Luzzatto 19, è restituito nella forma italiana di « Feriani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Liubimira Feriancich di Giovanni, nata il 3 luglio 1902, moglie;
2. Eleonora di Mario, nata il 30 dicembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11616)

N. 11419-3540 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Feriancich Giovanni fu Giovanni, nato a Trieste il 1° giugno 1905 e residente a Trieste via Paoliana 12, è restituito nella forma italiana di « Feriani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11617)

N. 11419-3541-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferjancich Giuseppe di Giuseppe, nato a Capodistria il 1° dicembre 1898 e residente a Trieste Corso Garibaldi 3, è restituito nella forma italiana di « Feriani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosalia Rosa di Giuseppe, nata il 16 febbraio 1905, moglie.
2. Guido di Giuseppe, nato il 29 agosto 1932, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11618)

N. 11419-3542-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferjancich Francesco fu Francesco, nato a Gloppe d'Istria il 24 dicembre 1873 e residente a Trieste, via Muraglione 20, è restituito nella forma italiana di « Periani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Amelia di Francesco, nata il 22 novembre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11619)

N. 11419-3543-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferjancic Adolfo fu Giuseppe, nato a Trieste il 9 marzo 1883 e residente a Trieste, via Cavazzeni 5, è restituito nella forma italiana di « Feriani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonia Laurencich fu Simone, nata il 3 giugno 1873, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11620)

N. 11419-3544-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferjancic Francesco di Francesco, nato a Trieste il 20 marzo 1902 e residente a Trieste, Ponte Sant'Anna, 885, è restituito nella forma italiana di « Feriani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Zurch di Felice, nata il 6 agosto 1904, moglie;
2. Francesco di Francesco, nato il 12 ottobre 1932, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11621)

N. 11419-3545-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferletic Stanislao fu Francesco, nato a Opacchiasella il 2 ottobre 1898 e residente a Trieste, Androna C. Colombo 7, è restituito nella forma italiana di « Ferletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Francesca Cruetic di Giovanni, nata il 18 settembre 1894, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11622)

N. 11419-3546-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferletic Giuseppe di Giovanni, nato a Vallone il 28 giugno 1874 e residente a Trieste, Guardiella n. 1727, è restituito nella forma italiana di « Ferletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppina Visintin di Giuseppe, nata il 15 aprile 1879, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11623)

N. 11419-3547-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferletic Francesco di Giuseppe, nato a Trieste il 19 settembre 1882 e residente a Trieste, via dell'Industria, 5, è restituito nella forma italiana di « Ferletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ludmilla Sulcich di Andrea, nata il 17 agosto 1883, moglie;
2. Bruno di Francesco, nato il 9 febbraio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11624)

N. 11419-3548-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferletic Giuseppe di Giuseppe, nato a Trieste il 6 marzo 1876 e residente a Trieste, Campo S. Giacomo, 4, è restituito nella forma italiana di « Ferletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Amelia Prelz di Giovanni, nata il 26 febbraio 1888, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 9 settembre 1903, figlio;
3. Marino di Giuseppe, nato il 29 aprile 1912, figlio adottivo.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11625)

N. 11419-3549-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferlettig Senatore di Giovanni, nato a Trieste il 14 marzo 1901 e residente a Trieste, via P. Revoltella, 26, è restituito nella forma italiana di « Ferletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Lidia di Giovanni, nata il 10 aprile 1902, sorella;
2. Bruna di Giovanni, nata il 15 marzo 1903, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11626)

N. 11419-3550-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferlettig Adalberto di Giovanni, nato a Trieste il 3 gennaio 1905 e residente a Trieste, via Ferriera, 35, è restituito nella forma italiana di « Ferletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Italia Malesan di Ermenegildo, nata il 21 ottobre 1910, moglie;
2. Claudio di Adalberto, nato il 13 maggio 1932, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11627)

N. 11419-3551-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferlich Mario di Giacomo, nato a Trieste il 20 marzo 1887 e residente a Trieste, Chiadino, 802, è restituito nella forma italiana di « Ferli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Teresa Padovan di Valentino, nata il 25 febbraio 1886, moglie;
2. Ezio di Mario, nato il 1° novembre 1914, figlio;
3. Silvia di Mario, nata il 19 settembre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11628)

N. 11419-3552-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferlich Giacomo fu Giovanni, nato a Trieste il 21 luglio 1859 e residente a Trieste, viale XX Settembre, 100, è restituito nella forma italiana di « Ferli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11629)

N. 11419-3553-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marc Giusto fu Giovanni, nato a Trieste il 9 ottobre 1879 e residente a Trieste, Basovizza, 132, è restituito nella forma italiana di « Marzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Cesnik di Francesco, nata il 10 settembre 1880, moglie;
2. Miroslavo di Giusto, nato il 6 luglio 1907, figlio;
3. Anna di Giusto, nata il 14 luglio 1910, figlia;
4. Albina di Giusto, nata il 24 febbraio 1914, figlia;
5. Zunagoslava di Giusto, nata il 19 marzo 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11630)

N. 11419-3554-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marc Giusto fu Giusto, nato a Trieste il 2 ottobre 1873 e residente a Trieste, Basovizza, 124, è restituito nella forma italiana di « Marzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Teresa Zagar di Giovanni, nata il 27 settembre 1872, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(11631)

N. 11419-3555-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Marc Maria di Matteo, nata a Trieste il 1° febbraio 1897 e residente a Trieste, Villa Opicina, 147, è restituito nella forma italiana di « Marzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Nada di Maria, nata il 22 giugno 1923, figlia;
2. Andrea Danilo di Maria, nato il 25 settembre 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11632)

N. 11419-3556-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marc Mattia fu Giovanni, nato a Trieste il 14 febbraio 1871 e residente a Trieste, Basovizza, 58, è restituito nella forma italiana di « Marzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Kalc di Antonio, nata il 31 marzo 1879, moglie;
2. Anna di Mattia, nata il 17 luglio 1900, figlia;
3. Francesco di Mattia, nato il 18 febbraio 1910, figlio;
4. Paola di Mattia, nata il 31 maggio 1920, figlia;
5. Giuseppe di Mattia, nato il 17 marzo 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11633)

N. 11419-3557-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marc Michele di Antonio, nato a Trieste il 27 settembre 1881 e residente a Trieste Basovizza n. 30, è restituito nella forma italiana di « Marzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Umek di Antonio, nata il 26 ottobre 1883, moglie;
2. Maria di Michele, nata il 12 settembre 1912, figlia;
3. Sante di Michele, nato il 24 ottobre 1914, figlio;
4. Rodolfo di Michele, nato il 2 marzo 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11634)

N. 11419-3558-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marc Michele fu Mattia, nato a Trieste il 20 settembre 1875 e residente a Trieste Basovizza n. 2, è restituito nella forma italiana di « Marzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Razen di Giacomo, nata l'8 marzo 1879, moglie;
2. Giovanni di Michele, nato il 9 dicembre 1907, figlio;
3. Anna di Michele, nata il 5 agosto 1911, figlia;
4. Francesco di Michele, nato il 4 ottobre 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11635)

N. 11419-7293.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Valentino Laurincich di Andrea, nato a Doberdò del Lago il 13 febbraio 1885 e residente a....., e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lauri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Valentino Laurincich, è ridotto in « Lauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Elena nata Gyäry fu Alessandro, nata il 1° dicembre 1893, moglie;
2. Elena Medi di Valentino, nata il 1° novembre 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11636)

N. 11419-54.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Marianna Ovcin ved. Kaluza, nata a S. Michele di Postumia, il 14 ottobre 1867 e residente a S. Michele di Postumia (Narini n. 61), è restituito nella forma italiana di « Calusa ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giustina di Paolo, nata il 1° aprile 1909, figlia;
2. Otilia di Paolo, nata il 5 aprile 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11637)

N. 11419-55.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Giuseppa Kaluza di Paolo, nata a S. Michele di Postumia il 7 gennaio 1880 e residente a S. Michele di Postumia (Narini n. 61), è restituito nella forma italiana di « Calusa ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati ai par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11638)

N. 11419-56.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Kaluza fu Francesco, nato a S. Michele di Postumia il 19 gennaio 1856 e residente a S. Michele di Postumia (Narini n. 56), è restituito nella forma italiana di « Calusa ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Valencic in Kaluza di Paolo, nata il 1° agosto 1856, moglie;
2. Rodolfo di Francesco, nato il 16 luglio 1898, figlio;
3. Giuseppina di Antonio, nata il 25 febbraio 1910, nipote;
4. Francesco di Antonio, nato il 20 ottobre 1911, nipote;
5. Adolfo di Antonio, nato il 21 agosto 1913, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11639)

N. 11419-57.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kaluza di Giovanni, nato a S. Michele di Postumia il 29 ottobre 1858 e residente a S. Michele di Postumia (Narini n. 22), è restituito nella forma italiana di « Calusa ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Kuret in Kaluza di Stefano, nata l'11 maggio 1877, moglie;
2. Carolina di Giovanni, nata il 27 ottobre 1907, figlia;
3. Albino di Giovanni, nato il 28 febbraio 1916, figlio;
4. Giovanna di Giovanni, nata il 23 aprile 1891, figlia;
5. Angela di Giovanni, nata il 25 maggio 1895, figlia;
6. Antonia di Giovanni, nata l'8 maggio 1897, figlia;
7. Luca di Giovanni, nato l'11 ottobre 1902, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11640)

N. 11419-58.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Kaluza di Matteo, nato a S. Michele di Postumia il 23 ottobre 1873 e residente a S. Michele di Postumia (Narini n. 54), è restituito nella forma italiana di « Calusa ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Marianna di Tomaso, nata il 5 maggio 1880, moglie;
2. Francesco di Francesco, nato il 19 gennaio 1906, figlio;
3. Carlo di Francesco, nato il 14 febbraio 1909, figlio;
4. Caterina di Francesco, nata il 30 aprile 1910, figlia;
5. Paolo di Francesco, nato il 26 gennaio 1912, figlio;
6. Rodolfo di Francesco, nato il 13 maggio 1913, figlio;
7. Lodovico di Francesco, nato il 14 novembre 1920, figlio;

8. Matteo di Giorgio, nato il 23 febbraio 1848, padre;
9. Giovanni di Matteo, nato il 28 gennaio 1891, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11641)

N. 11419-59.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kaluza di Giacomo, nato a S. Michele di Postumia il 3 maggio 1862 e residente a S. Michele di Postumia (Narini n. 10), è restituito nella forma italiana di « Calusa ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria di Giovanni, nata il 9 dicembre 1870, moglie;
2. Maria di Giovanni, nata l'11 febbraio 1902, figlia;
3. Antonia di Giovanni, nata il 14 gennaio 1905, figlia;
4. Giulia di Giovanni, nata il 22 febbraio 1907, figlia;
5. Vittorio di Giovanni, nato il 15 giugno 1909, figlio;
6. Ludmila di Giovanni, nata il 9 settembre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11642)

N. 11419-60.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kaluza di Giovanni, nato a S. Michele di Postumia il 3 luglio 1896 e residente a S. Michele di Postumia (Narini), è restituito nella forma italiana di « Calusa ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanni di Giovanni, nato il 6 giugno 1922, figlio;
2. Maria di Giovanni, nata il 15 novembre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11643)

N. 11419-61.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Kaluza di Antonio, nato a S. Michele di Postumia il 15 febbraio 1857 e residente a S. Michele di Postumia (Narini n. 88), è restituito nella forma italiana di « Calusa ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giacomo di Matteo, nato il 1° maggio 1899, figlio;
2. Maria di Matteo, nata il 21 settembre 1902, figlia;
3. Giovanni di Matteo, nato il 5 dicembre 1886, figlio;
4. Michele di Matteo, nato il 30 settembre 1889, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11644)

N. 11419-62.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Marianna Xaluza di Matteo, nata a S. Michele di Postumia il 28 dicembre 1852 e residente a S. Michele di Postumia (Nadagna, 28), è restituito nella forma italiana di « Calusa ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Caterina di Matteo, nata il 9 maggio 1889, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11645)

N. 11419-469.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Maver fu Michele, nato a San Dorligo della Valle il 30 maggio 1923 e resdente a Bagnoli n. 180, è restituito nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Anna nata Cosmach fu Michele, nata il 26 luglio 1885, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 aprile 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11887)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 92.

Media dei cambi e delle rendite

del 23 aprile 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.09
Inghilterra (Sterlina)	58.65
Francia (Franco)	79.55
Svizzera (Franco)	390 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.09
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.04
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.065
Cecoslovacchia (Corona)	50.57
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.63
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.8309
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.95
Olanda (Fiorino)	8.12
Polonia (Zloty)	227.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	165 —
Svezia (Corona)	3.03
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	78.325
Id. 3,50 % (1902)	76.875
Id. 3 % lordo	58.05
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	76.725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88.425
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	101.825
Id. id 5 % id. 1941	101.825
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	95.15
Id. id 4 % id. 15 dicembre 1943	95.15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 93.

Media dei cambi e delle rendite

del 24 aprile 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.135
Inghilterra (Sterlina)	58.85
Francia (Franco)	79.65
Svizzera (Franco)	391.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.05
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.10
Cecoslovacchia (Corona)	50.65
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.64
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.8309
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.96
Olanda (Fiorino)	8.18
Polonia (Zloty)	227.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	165 25
Svezia (Corona)	3.04
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	77.75
Id. 3,50 % (1902)	76.625
Id. 3 % lordo	58.05
Prestito redimibile 3,50% - 1934	75.95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88.40
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	101.55
Id. id. 5 % id. 1941	101.60
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	94.80
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	94.85

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendite nominative.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, nn. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	Numero della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 % (Redimibili)	284426	Poiret Maria detta Mariuccia fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Savino Amalia di Felice, vedova Poiret, domicil. a Milano . . . . L.	752, 50
»	284427 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Intestata come la precedente . . . . . » per l'usufrutto: Savino Amalia di Felice vedova Poiret.	252 —
Cons. 5 %	76683	Averame Maria fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Briatore Maddalena vedova Averame, domic. a Garessio Borgo Maggiore (Cuneo) . . . . »	10 —
Cons. 5 % (Polizza combattenti)	22578	De Anna Emilio di Antonio, domic. a Codroipo (Udine) . . . »	20 —
Cons. 5 %	498255	Collesano Giovanni di Antonino, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Petralia Soprana (Palermo) . . . . »	350 —
»	526228	Bonazzi Enzo-Giuseppe di Lazzaro, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Tirano (Sondrio) . . . . »	375 —
Cons. 5 % (Littorio)	55431	Desiderio Antonia-Giovanna di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Sant'Agata dei Goti (Benevento) . . »	310 —
»	55432 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Intestata come la precedente . . . . . » per l'usufrutto: Desiderio Giuseppe fu Giovanni.	155 —
Cons. 5 % (Polizza combattenti)	27271	Fusani Arturo fu Faustino, domic. ad Avenza (Massa) . . . »	20 —
Cons. 5 %	458897	Provinzano Leonarda fu Francesco, moglie di Micciantuono Michele, domic. a Ferrandina (Matera), vincolata . . . . . »	25 —
»	306207	Milazzo Ignazio di Vito, domic. a Villafranca Sicula (Girgenti), ipotecata . . . . »	120 —
»	426214	Odeven Maria-Carolina fu Gaspare, moglie di Calenda Guglielmo, domic. a Napoli, vincolata . . . . »	2160 —
»	167848	Beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista in Lama Mologno (Modena) . . . . »	75 —
Cons. 5 % (Polizza combattenti)	1802	Caltagirone Amante di Nicolò, domic. a Cattolica Eraclea (Girgenti) . . . . »	20 —
Cons. 5 %	185221 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Limito Cesare fu Marco, minore sotto la p. p. della madre Suardi Ida fu Francesco, vedova Limito, domicil. a Milano . . . . » per l'usufrutto: Suardi Ida fu Francesco vedova Limito.	465 —
»	346785	Sardella Rosalia di Giosuè, moglie di Arnone Pasquale, domic. a Favara (Girgenti), vincolata . . . . »	200 —
»	226839	Beneficio parrocchiale di San Michele Arcangelo in Pievetorina (Macerata) . . . . »	230 —
3,50 % (1902)	33754	Ramella Pietro fu Quinto, domic. a Chiavazza (Novara) . . »	280 —
Cons. 5 %	30791	Fabbriceria della Chiesa di San Floreano in Pozzalis, frazione del comune di Rive d'Arcano (Udine) . . . . »	15 —
»	258996	Fabbriceria della Chiesa Filiale di S. M. Maggiore di Villanova di San Daniele del Friuli (Udine) . . . . »	20

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 % (1902)	6848	Chiesa parrocchiale di San Martino in Turrida Sedegliano (Udine)	L.	28 —
»	6773	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Giacomo di Ragogna (Udine)	»	7 —
Cons. 5 % Littorio	75922	Nappi Orsola, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Marzano di Nola (Avellino)	»	60 —
»	75923	Nappi Maria-Erminia, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Marzano di Nola (Avellino)	»	60 —
»	75924	Nappi Francesco, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Marzano di Nola (Avellino)	»	60 —
3,50 % Redimibile	294948	De Bon Celeste fu Vittorio, minore sotto la p. p della madre Ballestrino Margherita fu Andrea, vedova de Bon, domic. a Brescia	»	35 —
»	294949	De Bon Angelo fu Vittore, minore, ecc., come la precedente	»	112 —
»	294950	De Bon Renato fu Vittorio, minore, ecc., come la precedente	»	157,50
»	294951	De Bon Candido fu Vittorio, minore, ecc., come la precedente	»	182 —
»	294952	De Bon Andrea fu Vittorio, minore, ecc., come la precedente	»	185,50
Cons. 5 % (Polizza combattenti)	15465	Prini Alfredo di Antonio, domic. a San Giorgio (Ferrara)	»	20 —
3,50 % (1902)	29115	Compagnia della Beata Vergine della Consolazione nella Chiesa parrocchiale di San Donato di Urbino (Pesaro)	»	3,50
3 %	42387	Compagnia del SS. Sacramento eretta nella Chiesa parrocchiale di San Cristoforo dell'Iscla del Piano (Pesaro)	»	3 —
Cons. 5 %	193772	Associazione Nazionale dei Combattenti, Sezione di Cremona	»	10 —
»	110152	Mastrangelo Giovanni fu Giuseppantonio, domic. a Larino (Campobasso), ipotecata	»	50 —
Cons. 3,50 % (1906)	214943	Intestata come la precedente, ipotecata	»	17,50
3,50 % Redimibile	338419	Patrini Maria di Ezio, moglie di Sammartano Domenico, domic. a Novi Ligure (Alessandria), vincolata	»	2100 —

Roma, addì 30 marzo 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(936)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco n. 33.)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3, 50 %	672143	70 —	*Consardo Teresa* fu Francescantonio, minore sotto la p. p. della madre Miraglia Antonia Maria, dom. a Lauria (Potenza).	*Consardi Maria-Teresa* fu Francescantonio, minore sotto la p. p. della madre ecc. come contro.
»	690638	35 —	Pansardi *Teresa* fu Francescantonio, minore sotto la p. p. della madre Miraglia Antonia Maria fu Nicola, dom. a Lauria (Potenza).	Pansardi *Maria-Teresa* fu Francescantonio, miore ecc. come contro.
3, 50 % Redimibile	158593	269, 50	Albertone *Psitos* e *Rodina* di Giovanni, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da quest'ultimo, dom. a Borgosesia (Novara).	Albertone *Apsitos-Giovanni Battista* e *Vera-Giuseppina-Maria* di Giovanni, minore, ecc. come contro.
Cons. 3, 50 %	616468	35 —	Sceti *Caterina* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Campertogno (Novara).	Sceti *Giuseppina-Caterina* di Giovanni, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	159139	25 —	Marocco Mario, Maria ed Anna di Giovanni, minori sotto la p. p del padre, dom. a Torino; con usufrutto a Durbano *Maria-Margherita* fu Giovanni, ved. di Abba Giovanni.	Intestata come contro; con usufrutto a Durbano *Margherita* fu Giovanni, ved. ecc. come contro.
3, 50 % Redimibile	118038	140 —	Mazzino *Rachele* fu Paolo, moglie di *Descalzi-Gerolamo*, dom. a S. Salvatore in Comune di Cogorno (Genova).	Mazzino *Caterina-Rachele* fu Paolo, moglie di *Descalzo Geronimo*, dom. come contro.
»	65555	31, 50	Viano *Catterina* fu Giuseppe, moglie di Bruno Giuseppe fu Antonio, dom. a Bernezzo (Cuneo), vincolata.	Viano *Maria-Catterina* fu Giuseppe, moglie di Bruno Giuseppe fu Antonio, dom. come contro, vincolata.
»	149734	4.424 —	Zineroni Maria-Luisa di Angelo e nascituri da Morali Elena fu Clemente, moglie di Zineroni Angelo, dom. a Bergamo, eredi indivisi di Moroli Clemente; con usufrutto alla predetta Morali Elea fu Clemente.	Zineroni Maria-Luisa di Angelo, ***minore sotto la p. p. del padre*** e nascituri ecc. come contro.
Ferrovie 3 %	2760 29801	Cap. 2.500 — » 7.500 —	Sacerdote Umberto-Secondo di Leone, dom. a Torino.	Sacerdote Umberto-Secondo di Leone, ***minore sotto*** la p. p. del padre, dom. a Torino.
3, 50 % Redimibile	90778	14 —	*Capra* Renato di Emidio, dom. a Roma.	*Capri* Renato di Emidio, dom. a Roma.
»	154750	329 —	Guiotto Silvia Luisa fu *Michele*, minore sotto la p. p. della madre Roberti Agnese, ved. Guiotto, dom. a Valdagno (Vicenza).	Guiotto Silvia Luisa fu *Giuseppe-Nicolò*, minore ecc. come contro.
»	154751	108, 50	Guiotto Silvia Luisa fu *Michele*, minore ecc. come la precedente; con usuf. vital. a Roberti Agnese di Alessandro, ved. di Guiotto *Michele* dom. a Valdagno (Vicenza).	Guiotto Silvia Luisa fu *Giuseppe-Nicolò* ecc. come contro; con usufr. vital. a Roberti Agnese di Alessandro ved. di Guiotto *Giuseppe-Nicolò*, dom. come contro.
Buono Tesoro 4ª serie	764	Cap. 20.000 —	Argenti Maria fu Santo, con usuf. vital. a Cervo *Gilda* fu Antonio, ved. Argenti.	Argenti Maria fu Santo; con usuf. vital. a Cervo *Esilda* fu Antonio ved. Argenti.
Cons. 5 %	377187	4.500 —	Argenti Maria fu Santo, moglie di Montano Vittorio di Alberto, dom. a Milano; con usuf. vital. a Cerro *Gilda* fu Antonio, ved. Argenti, dom. a Genova.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Cerro *Esilda* fu Antonio, ved. ecc. come contro.
» Littorio	16510	3.725 —	Intestata e con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata e con usufrutto vitalizio come la precedente.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3, 50 % (1906)	395797	700 —	Argenti Maria fu Santo, minore sotto la p. p. della madre Cerro *Gilda* fu Antonio, ved. Argenti: con usufrutto vitalizio come la precedente.	Argenti Maria fu Santo, minore sotto la p. p. della madre Cerro *Esilda* fu Antonio, ved. Argenti; con usuf. vital. come la precedente.
»	810690	1.750 —	Intestata e con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata e con usufrutto vitalizio come la precedente.
3, 50 % Redimibile	13924	17, 50	Rutolo Amalia di *Vincenzo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Roma.	Rutolo Amalia di *Angiolo-Vincenzo*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	77968	550 —	*Badano Nicola* di Sebastiano, dom. ad Isnello (Palermo).	*Badamo Nicolò* di Sebastiano, dom. come contro.
Cons. 3, 50 %	792983	175 —	Gaia Maddalena fu *Battista* moglie di Varda Antonio, dom. a Chiamonte (Torino).	Gaia Maddalena fu *Giovanni Battista*, moglie ecc. come contro.
»	792984	175 —	Varda Antonio fu *Battista*, dom. a Chiamonte (Torino).	Varda Antonio fu *Giovanni*, dom. come contro.
» »	310252 310463	290, 50 560 —	Re *Addonina* fu Carlo ved. di Gazzaniga Siro dom. a Milano, vincolata; con usuf. vital. a Cavallero *Costanza* fu Biagio.	Re *Adonina* fu Carlo ved. di Gazzaniga Siro, dom. a Milano, vincolata; con usuf. vital. a Cavallero *Ugenia-Costanza* fu Biagio.
Red. 3, 50 % » » » »	7152 42176 42871 55114 320292	42 — 52, 50 42 — 140 — 70 —	Basso *Natale* fu Giuseppe, dom. a Dolceacqua (Porto Maurizio).	Basso *Giuseppe-Natale* fu Giuseppe, dom. come contro.
Prest. Naz. 5 %	15714	100 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 3, 50 % (1906)	718596	70 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
3, 50 % Redimibile	224645	255, 50	Cinelli *Vera o Avera fu Franco-Primo*, minore sotto la p. p. della madre *Rossellini* Assunta fu Gaetano, ved. Cinelli, dom. a Firenze.	Cinelli *Aiella-Avera (o Vera)* fu *Primo*, minore sotto la p. p. della madre *Rosellini* Assunta fu Gaetano, ved. Cinelli, dom. a Firenze.
»	273005	31, 50	Cicinelli Giuseppe fu *Pasquale*, minore sotto la p. p. della madre Squco Rosa, ved. Cicinelli Pasquale, dom. a Triggiano (Bari).	Cicinelli Giuseppe fu *Vito-Pasquale*, minore ecc. come contro.
»	114337	252 —	Bonsaglio Ettore di *Francesco*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Milano.	Bonsaglio Ettore di *Giovanni-Francesco*, minore. ecc. come contro.
Cons. 3, 50 % » » »	352404 352405 352406 352407	350 — 196 — 49 — 49 —	Mauroner Adolfo fu *Antonio*, dom. a Udine.	Mauroner Adolfo fu *Giovanni-Antonio*, dom. Udine.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 16 marzo 1935 - Anno XIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(794)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a 9 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il R. decreto 22 aprile 1932, n. 608;
Visto il R. decreto 1° aprile 1935, n. 336;
Visto il decreto Ministeriale 29 dicembre 1934, col quale è aperto un concorso a 9 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare;

Determina:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al citato decreto Ministeriale 29 dicembre 1934, è costituita come segue:

S. E. il cav. di gr. cr. Luca Orsini Baroni, Ambasciatore di Sua Maestà, senatore del Regno, presidente;

S. E. il prof. Francesco Coppola, Accademico d'Italia, ordinario nelle Regie università, membro;

On. prof. Pietro Sitta, senatore del Regno, rettore della Regia università di Ferrara, membro;

On. avv. prof. Pietro Cogliolo, senatore del Regno, ordinario nelle Regie università, membro;

Prof. Gabriele Salvioli, ordinario nelle Regie università membro;

S. E il cav. di gr. cr. Giovanni Cesare Majoni, Ambasciatore di Sua Maestà, senatore del Regno, esaminatore speciale per la lingua francese, membro;

Comm. Pietro Quaroni, consigliere di Legazione di Sua Maestà esaminatore speciale per la lingua inglese, membro;

Comm. Francesco Lequio, consigliere di Legazione di Sua Maestà, esaminatore speciale per la lingua tedesca, membro.

Le funzioni di segretario della Commissione stessa saranno disimpegnate dal cav. Silvio Daneo, console di Sua Maestà, al quale è aggiunto il conte Guerino Roberti, vice console di Sua Maestà, con funzioni di vice segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro: MUSSOLINI.

(1110)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Esami del concorso a 9 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare bandito col decreto Ministeriale del 29 dicembre 1934-XIII ed elenco dei candidati ammessi al concorso stesso.

Gli esami del concorso a 9 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare di cui al decreto Ministeriale 29 dicembre 1934-XIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 31 dicembre 1934-XIII, n. 306, avranno inizio il giorno 6 maggio 1935, alle ore 12 precise, in Roma, al Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4 (angolo viale del Re).

Al concorso stesso sono ammessi i seguenti candidati:

Acton Ferdinando, Astengo Marco, Bacci Vittorio, Basso Maurizio, Benedetti Augusto, Betteloni Giovanni Lorenzo, Biancheri Cesare, Borgomanero Francesco, Bruni Giulio Udalrigo, Calisse Enzo, Capece Minutolo Alessandro, Cardi Valentino, Carletti Clemente, Casagrandi Erberto, Cataluccio Francesco, Cattaneo Franco, Clementi Alessandro, Consoli Giorgio, Contarini Giuseppe, Costa Cesare, Costa Sanseverino Edoardo, D'Aroma Antonio, Daverio Giulio, De Berardinis Giovanni, De Ferrari Giovanni Paolo, De Giovanni Luigi, Della Croce di Dojola Giuseppe, De Mandato Mario Alberto, De Prospero Alfonso, De Stefani Angelo, De Strobel Maurizio, Di Bagno Uberto, Donati Ugo, Dossena Rosolino, Durazzo Francesco, Farace Alessandro, Favretti Luciano, Fiamingo Gaetano, Figarolo di Gropello Adalberto, Forino Lamberto, Gambaro Eugenio, Gavotti Giovanni Carlo, Gentile Benedetto, Ghenzi Giovanni, Ghezzi Morgalanti Pietro, Grassi Casimiro, Gualtieri Emilio, Guglielmi Paolo, Imoda Pietro, Lanza Mario, Laureati Camillo, Loni Aldo, Lovatelli Carlo, Macchiavelli Enrico, Magrino Edgardo, Manfredi Vittoriano, Marieni Alessandro, Masiello Rocco, Matacotta Dante, Minunni Vincenzo, Mochi Sismondi Luigi, Moreno Giovanni, Morten Romeo, Murari della Corte Brà Alessandro, Nacci Alfredo, Natale Antonio, Oriolo Enzo, Orta di Torre Uzzone Benedetto, Page Giorgio, Parente Gaetano, Pierantoni Aldo, Poss Emilio, Profili Giacomo, Prunas Pasquale, Puri Giuseppe, Ridomi Pio Gastone, Russo Augusto, Saggiotti Rodolfo, Salluzzo Rosario, Sanfelice di Monteforte Ignazio, Secco Luigi, Sensi Federico, Spasiano Sergio, Spinella Antonino, Spinelli Barrile Antonio, Squiccimarro Michele, Strati Rinaldo, Tallarigo Paolo, Terruzzi Giulio, Toesca di Castellazzo Pier Gioacchino, Toscani Millo Antonio, Umiltà Olindo, Valentinis Eugenio, Varvesi Nicolò Antonio, Venturini Gian Carlo, Verecondi Giuseppe, Vitelli Girolamo, Zanardi Landi Vittorio.

(1111)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso ad un posto di assistente chimico presso il Laboratorio di fisica dell'Istituto di sanità pubblica.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduta la legge 29 gennaio 1934, n. 138;
Veduto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 212, che modifica l'art 10 della legge predetta;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Veduti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227; 28 novembre 1933, n. 1554; 13 dicembre 1933, n. 1706, ed il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, numero 702;
Veduta la nota n. 581-8 in data 17 marzo 1934, dalla quale risulta l'autorizzazione, concessa da S. E. il Capo del Governo, a bandire il concorso con la procedura d'urgenza;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per esami e titoli congiuntamente a un posto di assistente chimico nel Laboratorio di fisica dell'Istituto di sanità pubblica (grado 9°) con l'annuo stipendio di L. 14.400 ed il supplemento di servizio attivo di L. 3.000, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni di famiglia richieste ai termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047; il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e dell'8 per cento ai sensi del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 2.

Sono escluse dal concorso le donne e coloro che non hanno compiuto i diciotto anni di età.

I limiti di età, stabiliti in anni 30 e elevati a 35 per gli ex militari, indicati nell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e a 39 per gli invalidi di guerra, preveduti nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale e per i decorati al valore, ai sensi dell'art. 17 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, sono elevati di quattro anni, a norma del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227.

Inoltre, per coloro che risultino iscritti, senza interruzione, al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, è concesso, sul limite massimo di età come sopra determinato, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Si prescinde dai limiti di età per gli aspiranti che già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e per quelli che, alla data di pubblicazione del presente decreto, prestino da almeno due anni effettivo servizio di impiegato civile, quali dipendenti statali non di ruolo.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) non più tardi di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di pugno dal candidato, e con la indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

1° certificato rilasciato dalla Federazione del Fascio di combattimento della Provincia in cui ha il domicilio il concorrente, attestante l'iscrizione dello stesso nel Partito Nazionale Fascista, o nei Fasci giovanili di combattimento o nei Gruppi universitari fascisti con l'indicazione dell'anno, mese e giorno della iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero.

Per essere ammessi a godere dei benefici stabiliti dal citato R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, gli interessati dovranno produrre un certificato dal quale risulti la data di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal Segretario federale e autenticato dal Segretario o dal Segretario amministrativo ovvero da uno dei due Vice Segretari del Partito.

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere firmato dal Segretario dei Fasci all'estero e vistato dal Segretario o da uno dei Vice Segretari del Partito;

2° estratto dell'atto di nascita, rilasciato in conformità del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, e legalizzato;

3° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

5° certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato;

6° certificato medico, debitamente legalizzato, comprovante di essere di sana, robusta e normale costituzione, di essere esente da difetti, imperfezioni e anomalie, che possano comunque influire sul rendimento del servizio.

Per gli invalidi di guerra o della causa nazionale, il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14, n. 3, e 15 del regolamento per la applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che tale certificato deve risultare oltre la natura ed il grado della invalidità anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

7° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, o diploma di laurea in chimica conseguita entro il 31 dicembre 1924 o conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

I diplomi dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

8° stato di famiglia legalizzato; questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare, certificato di esito definitivo di leva per chi non abbia prestato servizio militare.

I documenti di cui ai nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 8 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Tutti i documenti sopra richiesti, eccettuato quello di cui al n. 9, dovranno essere redatti sulla prescritta carta bollata. I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni dello Stato come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 1, 7, 8 e 9.

Gli invalidi di guerra o della causa nazionale devono produrre la dichiarazione di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, legalmente legalizzato.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito di impegnarsi a prestare servizio anche nelle Colonie, e vi dovrà elencare i documenti allegati.

Art. 4.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano con la indicazione precisa di essi.

Con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli esami constano di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si dànno in Roma ed avranno luogo nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 6.

I titoli da prendere in considerazione sono:

i servizi prestati, posteriormente al conseguimento del diploma di laurea, come insegnante, assistente o aiuto presso cattedre ed istituti universitari, in qualche laboratorio o nelle università;

gli uffici o impieghi occupati, con retribuzione o senza, aventi relazione con la chimica e la fisica applicate all'igiene, e gli incarichi e missioni compiute per conto delle pubbliche Amministrazioni;

le pubblicazioni scientifiche e tutti gli altri titoli che valgono a dimostrare l'attitudine speciale al posto messo a concorso.

Art. 7.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) del direttore generale o dell'ispettore generale medico capo della Sanità pubblica, ovvero di un direttore capo di divisione tecnico, o di un ispettore generale appartenenti alla Direzionne generale della Sanità pubblica;

d) di due professori di Università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato all'insegnamento della lingua stessa.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della sanità pubblica o un funzionario di gruppo *A* del Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione. Detti funzionari dovranno essere di grado non inferiore al 9°.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 9.

E' in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tale caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame, e, se gli esperimenti abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiore a 5 per ciascuna lingua, che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 10.

Non sono ammessi alle prove di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi nel giudizio sui titoli.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera.

Art. 11.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 13.

La nomina al posto messo a concorso sarà conferita con decreto Ministeriale al candidato risultato primo nella graduatoria, compilata in conformità dei precedenti articoli.

Art. 14.

Il nominato dovrà sostenere un periodo di prova non inferiore a mesi sei, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale gli sarà corrisposto l'assegno mensile di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto ridotto del 12 per cento, per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e del 6 per cento in applicazione dell'art. 2 del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 15.

Il direttore generale della Sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 25 marzo 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

Programma particolareggiato per gli esami di concorso ad un posto di assistente di chimica presso il Laboratorio di fisica dell'Istituto di sanità pubblica.

Prove scritte:

1) Un argomento di chimica generale, intesa come strumento di indagine e di ausilio alle scienze sanitarie e biologiche (otto ore di tempo per lo svolgimento);

2) Traduzione in italiano di un brano di prova in lingua tedesca (quattro ore di tempo per la traduzione).

Prove pratiche:

1) Tecnica delle misure in genere - radioattività;

2) Chimica delle sostanze radioattive;

3) Analisi qualitativa di una miscela di almeno quattro acidi e quattro basi (non sono esclusi dalla miscela i metalli rari).

Prova orale:

a) La materia delle prove scritte e pratiche;

b) L'ordinamento sanitario del Regno;

c) Nozioni di statistica industriale: elementi del calcolo delle probabilità;

d) Lingua estera: traduzione a vista dal tedesco in italiano e conversazione nella lingua predetta.

Roma, addì 25 marzo 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1092)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.